



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

e per c.

Ai Dipartimenti di Prevenzione
Ai Servizi Veterinari
Ai Servizi IAN
ASL del Lazio

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio
e della Toscana

All'ARPALazio
Servizio Tecnico
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato

Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari
ASL del Lazio

Al Direttore Generale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana

Al Direttore Generale ARPALazio

Alla Direzione Regionale Agricoltura

Alla Agenzia Regionale della Protezione Civile

Trasmissione via PEC con valore di notifica
Ai sensi dell'art. 47 c. I d. lgs 82/2005

Oggetto: Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid-19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento note prot. n. 219973 del 12-03-2020 e prot. 251135 del 27-03-2020

A seguito della situazione emergenziale che ha investito anche altri paesi europei, la Commissione europea ha stabilito, per almeno due mesi, regole straordinarie per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, attraverso il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 466/2020 del 30 marzo 2020.

L'atto unionale reca misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, preso atto delle possibili disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

I Servizi Veterinari ed i Servizi IAN, parte integrante del Sistema sanitario nazionale, svolgono attività di controllo e vigilanza essenziali per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali a tutela della salute pubblica.

Tuttavia, a seguito dell'emergenza, al fine di tutelare la salute umana, sono state attuate importanti restrizioni della circolazione della popolazione che hanno prodotto una riduzione dei controlli e delle altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ed alle attività analitiche presso i laboratori quali, ad esempio, l'esame clinico degli animali, gli audit, i campionamenti di prodotti alimentari e mangimi e le relative prove nei laboratori.

Ciò premesso, visto il perdurare dello stato di emergenza e delle relative misure sanitarie ivi incluso il distanziamento sociale, il Ministero della Salute, in continuità con le precedenti disposizioni, ha aggiornato l'elenco delle **attività indifferibili minime**, che **devono** essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico. Tali attività sono riportate, per ciascun ambito di competenza, nel documento in allegato.

Rimane inteso che le ulteriori attività di competenza di codesti Servizi, riportate come differibili e/o rimodulabili nel suddetto documento, possono essere espletate previa garanzia di tutte le misure di sicurezza per la protezione del personale addetto al controllo; in caso contrario le stesse potranno essere differite per un massimo di 30 giorni, sulla base di una specifica valutazione del contesto produttivo e relativo rischio sanitario del proprio territorio effettuata da Codesti Servizi.

Si ricorda, inoltre, ai Servizi in indirizzo di concordare con i responsabili dei laboratori dell'IZS ed ARPA competenti, le attività di campionamento differibili che si intendono espletare, in considerazione del fatto che anche i laboratori stanno operando a ranghi ridotti per assicurare i livelli essenziali di prestazioni.

Si segnala che a norma dell'articolo 5 lettera b) del regolamento (UE) n. 466/2020 è possibile ricorrere a mezzi di comunicazione a distanza con gli Operatori del settore, nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, per l'espletamento di alcune attività di controllo.

Nello specifico, sarà possibile effettuare un'analisi a distanza (scambi di file, videoconferenze .. ecc.) della documentazione relativa ai sistemi di controllo adottati dagli OSA/OSM prima di condurre il controllo in loco come precedentemente programmato.

Tale modalità permetterebbe inoltre di individuare i documenti e le registrazioni da esaminare una volta in loco, consentendo così di formulare un piano mirato di ispezione in campo, riducendo così i tempi di permanenza negli stabilimenti.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda le misure nazionali relative al distanziamento sociale, sono consentite e pertanto devono essere garantite, le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE


A riguardo, laddove sussista la necessità di provvedere alle attività di accudimento e gestione degli animali da parte del personale volontario e di riavviare le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali il Gestore/Titolare della struttura, d'intesa con il Presidente dell'Associazione di volontariato autorizzata, individua un protocollo/piano operativo finalizzato a:

- garantire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, proporzionato al numero di animali presenti ed alla superficie disponibile per garantire la distanza prevista dalla norma;
- evitare qualsiasi interazione con il personale dipendente della struttura;
- adottare protocolli interni di sicurezza ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

Tali protocolli devono essere validati dalla ASL e/o dai Comuni, anche ai fini della motivazione agli spostamenti, ai sensi del DPCM del 09-03-2020 e successivi.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
(Alessandra Barca)



Il Direttore
(Renato Botti)



Referenti

C. Dattilo
V. Ficarelli
R. Marcianò
M. Mazzei
F. Serio

ATTIVITÀ DEI SERVIZI VETERINARI E DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE INDIFFERIBILI E RIMODULABILI O DIFFERIBILI

A. SANITA' ANIMALE E ANAGRAFE

A.1 Attività veterinarie che possono essere differite

- a) controlli programmati per le profilassi di Stato (Brucellosi bovina e ovicaprina, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica). Le qualifiche sanitarie in scadenza delle aziende Ufficialmente Indenni per Brucellosi bovina e ovicaprina nonché per Tubercolosi e Leucosi bovina sono prorogate per un periodo di 60 giorni;
- b) controlli programmati nell'ambito dei Piani di sorveglianza ed eradicazione approvati dalla Commissione europea per l'anno 2020 e Piani pluriannuali;
- c) genotipizzazioni da Piano di selezione genetica EST ovicaprine e programma di selezione nei caprini;
- d) controlli annuali programmati per il 2020 in materia di anagrafe zootecnica (c.d. controlli minimi);
- e) attività di prelievo dell'obex per CWD.

A.2 Attività veterinarie che NON possono essere differite

- a) sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
- b) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell'ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;
- c) prelievi dell'obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
- d) controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:
 - monitoraggio nelle aree riconosciute "cluster" di infezione per Brucellosi;
 - risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;
 - allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
 - riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
 - i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;
- e) controlli veterinari Piano Salmonellosi quelli previsti dal PNSC nei riproduttori (gallus gallus e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l'accasamento;
- f) controlli su animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.;
- g) visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza

di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell'intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);

h) attività connesse all'identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;

i) attività connesse al Piano Nazionale Arbovirale di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;

l) rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell'attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale.

B. BENESSERE ANIMALE

B.1 Attività veterinarie che possono essere differite

B.1.a Benessere animale

Le attività ispettive come pianificate dal Piano Nazionale/regionale per il benessere animale (PNBA) e nonché i controlli durante il trasporto secondo il Piano Nazionale/regionale.

B.1.b Riproduzione animale

Nei centri di raccolta, produzione stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, le attività di sopralluogo volte al rilascio di autorizzazione all'attività per i centri di nuova apertura.

B.2 Attività veterinarie che NON possono essere differite

B.2.a Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione

- I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell'ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005);
- i controlli delle attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).

B.2.b Riproduzione animale

Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico.

B.2.c Randagismo

Le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, tenendo conto delle precedenti disposizioni ministeriali e della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle singole Asl, che potranno differire fino alla data del 3 maggio o rimodulare le attività non urgenti (es. sterilizzazioni cani in adozione, gatti di colonia felina, ecc) effettuate presso i propri ambulatori.

C. SCAMBI, IMPORT ED EXPORT

Le importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con attuali normative nazionali e dell'UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di

controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la nota prot. 8367 del 08.04.2020.

C.1 Attività che possono essere differite

- controlli a sondaggio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/93 e i controlli non sistematici di cui all' articolo 11 del medesimo D.lgs.

C.2 Attività che NON possono essere differite

- controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell'UE e i controlli su animali vivi e prodotti germinali derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 bis del D.lgs 28/93;
- controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e Blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
- ulteriori eventuali controlli legati all'evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
- effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall'estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) 576/2013;
- rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
- tutte le attività dei Servizi Veterinari e IAN concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino.

D. GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO

D.1 Attività veterinarie che NON possono essere differite

- controlli già programmati su impianti selezionati ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020, tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell'antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l'uomo (CIA). Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;
- attività di verifica da remoto attraverso i report già resi disponibili dal Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV);
- gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell'evento, deve comunque essere garantita.

E. MANGIMI

E.1 Attività veterinarie che possono essere differite

- in considerazione dell'emergenza in atto e qualora vi siano carenze di personale per l'espletamento del sopralluogo, è possibile rilasciare il riconoscimento condizionato ai sensi dell'articolo 13 del reg. CE 183/2005, rinviando il sopralluogo nei tre mesi previsti per il

rilascio del riconoscimento definitivo. Non è consentito rilasciare il riconoscimento definitivo senza aver effettuato il sopralluogo.

- attività di sopralluogo per le autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/93;
- attività di sopralluogo legate a controlli sull'etichettatura dei mangimi;
- attività di audit sugli operatori del settore dei mangimi, fatta salva l'opportunità di effettuare un'analisi a distanza (scambi di file, videoconferenze .. ecc.) della documentazione relativa ai sistemi di controllo adottati dagli Operatori prima di condurre il controllo in loco già programmato ad inizio anno e rimodulato a seguito dell'emergenza.

E.2 Attività veterinarie che NON possono essere differite

- attività di registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05 inclusa l'attività di sopralluogo legate al riconoscimento definitivo degli operatori del settore dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05;
- campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PRAA 2020 per i piani di sorveglianza, compresi i controlli nel pet-food
- campionamenti ed analisi relativi al PRAA 2020 eseguiti su sospetto e a seguito di positività;
- controlli (ispezioni e campionamenti) su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;
- attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi;

F. SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

F.1 Attività che possono essere rimodulate

La rimodulazione per il restante periodo dell'anno della programmazione delle attività di controllo ufficiale presso gli operatori del settore alimentare, diverse da quelle non differibili di cui al paragrafo successivo, verrà effettuata dai Servizi Veterinari e IAN delle ASL, tenuto conto delle disposizioni adottate a livello nazionale per contrastare l'emergenza (DPCM, ordinanze, ecc.) e valutata la situazione sul proprio territorio, dando la priorità alle attività categorizzate ad alto rischio, utilizzando in campo, prioritariamente l'ispezione e permettendo l'esecuzione dei controlli anche ad un solo operatore sanitario.

Come già segnalato nella nota di introduzione, a norma dell'articolo 5 lettera b) del regolamento (UE) n. 466/2020 è possibile ricorrere a mezzi di comunicazione a distanza con gli Operatori del settore, nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, per l'espletamento di alcune attività di controllo.

Pertanto, sulla base della programmazione effettuata dai Servizi ad inizio anno, è possibile espletare un'analisi a distanza della documentazione relativa ai sistemi di controllo adottati dagli OSA, al fine di velocizzare ed agevolare il controllo in situ successivo, che verrà condotto sulla base della nuova programmazione.

Il suddetto metodo di controllo trova ampio utilizzo anche per la verifica dei criteri sanitari del latte crudo di cui al Reg. CE 853/2004 e delle aflatoxine. La valutazione dei dati ricevuti dai produttori di latte, consentirà, per esempio, di rimodulare le attività di controllo in campo presso le attività di trattamento e trasformazione di latte registrate ai sensi del Reg. 852/04.

Per quanto attiene ai piani regionali di campionamento (es. Additivi, Radiazioni ionizzanti, residui di prodotti fitosanitari negli alimenti,) i campioni programmati e non prelevati nel periodo di emergenza potranno essere rimodulati dai Servizi nei rimanenti mesi 7 dell'anno (maggio.- novembre) garantendo comunque piani organici ed efficaci.

Nell'auspicare una collaborazione proattiva si ricorda ai Servizi di concordare con i responsabili dei laboratori dell'IZS ed ARPA le attività di campionamento, che sebbene differibili, si intendono espletare.

F.2 Attività che NON possono essere differite

Premesso che, sempre assicurando la sicurezza del personale e l'osservanza di quanto disposto a livello nazionale per contrastare l'emergenza, deve essere comunque garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive, si precisa che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle Autorità competenti:

- l'attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione ivi inclusa la verifica del rispetto delle misure di protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009) e del benessere al trasporto degli animali all'arrivo presso lo stabilimento di macellazione;
- le ispezioni *ante mortem* al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza e attività di campionamento presso lo stabilimento di macellazione;
- i campioni relativi al piano regionale residui tipo "clinico-anamnestico", "a seguito di positività", "su sospetto isto-anatomo-patologico" e "a seguito di MSU"
- l'attività di campionamento di alimenti e bevande su sospetto o a seguito di positività;
- l'attività di gestione delle non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare;
- le attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
- le attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti (MTA) e relative indagini;
- le attività di C.U. finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
- le attività di C.U. presso gli allevamenti bovini autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
- le attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
- le attività di C.U. richieste da parte delle forze dell'ordine o determinate da segnalazioni di irregolarità;
- le attività di C.U. relative al monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
- le attività di vigilanza sull'utilizzazione e commercio delle acque minerali riconosciute, ove presenti siti di produzione;
- attività di registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004. Al riguardo si precisa che in considerazione dell'emergenza in atto e qualora vi siano carenze di personale per l'espletamento del sopralluogo, è possibile rilasciare il riconoscimento condizionato, rinviando il sopralluogo nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo. Non è consentito rilasciare il riconoscimento definitivo senza aver effettuato il sopralluogo.